



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 1107 del 4 luglio 2024

Progetto:	<p>Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, condizione ambientale n. 3 contenuta nel Parere CTVA n. 3027 del 07.06.2019, allegato al decreto VIA n. 314 del 29.10.2019, relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse"</p> <p>ID_VIP: 10484</p>
Proponente:	<p>SNAM S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d.lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023; quanto al Presidente pro tempore con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 192 del 27 maggio 2024 e quanto al Segretario con nota del Presidente pro tempore del prot. CTVA 8324 del 7 giugno 2024;

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- la SNAM S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del **Progetto** dal titolo "*Rifacimento metanodotto Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse*";
- il suddetto **Progetto**, con Decreto n. 314 del 29.10.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto l'**esclusione dalla procedura di VIA**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, della **Condizione Ambientale n. 3**;
- tale positivo giudizio di compatibilità ambientale è stato espresso sulla base del **parere** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS **n. 3027 del 07.06.2019**;
- la **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 3** è posta **in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (oggi **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**), con la Regione Emilia Romagna indicata come Ente vigilante;
- con nota prot. ENGCOS/CENORD/1988/CMC del 04.10.2023, acquisita al prot. 167922/MASE del 19.10.2023, la **SNAM S.p.A. ha trasmesso** la documentazione atta alla **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 3**;
- la stessa nota prot. ENGCOS/CENORD/1988/CMC del 04.10.2023 è stata inviata anche al Parco del Delta del Po, alla *Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale* e all'ARPA Emilia Romagna;

ID_VIP 10484 - Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, condizione ambientale n. 3 contenuta nel Parere CTVA n. 3027 del 07.06.2019, allegato al decreto VIA n. 314 del 29.10.2019, relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse". – Proponente: SNAM S.p.A.

- la **Divisione**, con nota del 02/05/2024, prot. MASE0080649, **ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale** - VIA e VAS (d’ora innanzi *Commissione*, che l’ha acquisita con prot. CTVA 0005890 del 02/05/2024), per le necessarie valutazioni, l’intera **documentazione atta alla verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 3**;
- la stessa nota del 02/05/2024, prot. MASE0080649, è stata inviata per conoscenza anche al **Proponente** nonché alla *Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale*;
- la *Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale* avendo ricevuto l’istanza del *Proponente*, ha formulato il proprio parere in anticipo rispetto alla comunicazione della Procedibilità, essendosi espressa con nota del 19/10/2023, acquisita al prot. MASE 0168366 del 19/10/2023.

CONSIDERATO che l’intervento in esame:

- si inserisce in un progetto di razionalizzazione della rete Snam Rete Gas S.p.A. presente nel territorio di Ravenna, nel quale, oltre alla costruzione del metanodotto RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA DN 650 (26") di competenza nazionale, saranno realizzati 18 allacciamenti/ricollegamenti aventi diametri differenti DN 500 – 100 (20" - 4"), al fine di delocalizzare le condotte da aree caratterizzate da fenomeni di intensa antropizzazione;
- assicura la razionalizzazione degli allacciamenti di competenza regionale ad esso collegati, caratterizzati da una lunghezza complessiva di 15 km e che consentiranno di incrementare la capacità di trasporto dell’intera rete;
- prevede anche la dismissione di 40,5 km della rete esistente, attualmente collocata in aree caratterizzate da fenomeni di intensa antropizzazione.
- si sviluppa interamente nel territorio della Regione Emilia-Romagna, interessando il solo Comune di Ravenna.

CONSIDERATO altresì che:

- la **Condizione Ambientale indicata con il n. 3** stabilisce che:
“In sede di progettazione esecutiva dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione sismica dagli uffici competenti”.

RILEVATO che:

- ai fini della verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 3, il **Proponente ha trasmesso al MASE** due schede indirizzate anche allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna, titolate, rispettivamente:
 - o deposito manufatti civili a servizio dell'area impiantistica di Ravenna mare met. coll. Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 300 (12") - dp 75 bar, 1^ tratto;
 - o deposito manufatti civili a servizio delle aree impiantistiche lungo il tracciato del progetto denominato: “Rifacimento Metanodotto Ravenna M. – Ravenna T.”
- a tali schede sono allegati i documenti tecnici inerenti alla verifica sismica dei manufatti.

CONSIDERATO che

- la Regione Emilia Romagna, nella nota del 19/10/2023, acquisita al prot. MASE 0168366 del 19/10/2023, ha fatto presente quanto segue:

“Sentita l’Area geologia, suoli e sismica della Regione Emilia-Romagna in relazione all’ambito di applicazione della normativa regionale sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica e sull’autorizzazione sismica si evidenzia che:

- *in base all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 (L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”) è specificato che “Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d’area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato”;*
 - *con nota PG.2017.0005810 del 09/01/2017 la Regione Emilia-Romagna ha precisato che “le disposizioni regionali non trovano applicazione per le opere di competenza statale, che sono regolate dalla disciplina statale. Restano infatti mantenute alle amministrazioni dello Stato, la valutazione tecnica e amministrativa dei progetti riguardanti le opere di competenza statale e l’attività di vigilanza sulla loro sicurezza sismica”;*
 - *anche il Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna con nota PG.2021.3781 del 05/01/2021 ha ribadito l’incompetenza della Regione e dei Comuni a svolgere la verifica di conformità alle NTC per le opere di interesse statale e la necessità di attenersi alle disposizioni statali per individuare le modalità di svolgimento di detta verifica, evidenziando che “Il legislatore statale è intervenuto di recente a colmare la lacuna circa l’individuazione degli organismi statali competenti a valutare la conformità alle norme tecniche sulle costruzioni dei progetti di lavori pubblici di interesse statale e dei progetti ad essi equiparati(2), con l’introduzione dei commi 2-ter(3), 2-quater(4) e 2-quinquies(5) all’art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall’art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020)”;*
 - *il comma 2-ter (3) sopra richiamato, dispone che i progetti approvati, le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, la relazione a strutture ultimate, il collaudo, ecc., siano “depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche_AINOP”.*
- Nella stessa nota la Regione Emilia Romagna ha altresì:
- *comunicato la propria incompetenza “a svolgere la verifica di ottemperanza alla prescrizione n.3 del Parere CTVA n. 3027 del 07.06.2019”, rimandando “all’organismo statale competente le valutazioni di merito circa la necessità di autorizzazione sismica”;*
 - *segnalato, “nello spirito di collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, che **il Comune di Ravenna è classificato in zona 3 (a bassa sismicità) e che pertanto, per tali tipologie di opere non risulta necessaria l’autorizzazione sismica”.***

la Sottocommissione VIA

per le ragioni indicate in premessa sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

ID_VIP 10484 - Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, condizione ambientale n. 3 contenuta nel Parere CTVA n. 3027 del 07.06.2019, allegato al decreto VIA n. 314 del 29.10.2019, relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse". – Proponente: SNAM S.p.A.

MOTIVATO PARERE

La Condizione Ambientale n. 3 contenuta nel decreto VIA n. 314 del 29.10.2019, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse ", **risulta ottemperata.**